

N. 00859/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00294/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 294 del 2014, proposto da:

Carlo Bonino, in proprio, Lorenzo Fasolo e Franca Bastianello, rappresentati e difesi dagli avv.ti Carlo Bonino e Umberto Costa, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to Roberto Rossi in Venezia, S. Croce, 468/B;

contro

Ente Parco Colli Euganei Este (Pd), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Battistella, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;

per l'esecuzione

della sentenza n. 1141 del 2013, emanata dal Tar-Veneto, Sez. III in

data 9 ottobre 2013, con la quale il Parco dei Colli Euganei è stato condannato a garantire la tutela del dissesto idrogeologico a mezzo di interventi strutturali individuati in un apposito Tavolo tecnico.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ente Parco Colli Euganei Este (Pd);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2014 il dott. Marco Morgantini e uditi per le parti i difensori U. Costa e C. Bonino per la parte ricorrente e B. Battistella per l'Ente Parco costituito;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Col presente ricorso parte ricorrente agisce in ottemperanza al fine di ottenere l'esecuzione della sentenza del TAR Veneto n° 1141 del 2013.

Con tale sentenza è stato rigettato il ricorso proposto avverso il provvedimento di diniego della provincia di Padova in ordine alla istanza di sistemazione dei suoli per effetto di fenomeni di dissesto idrogeologico.

Nella motivazione della sentenza n° 1141 del 2013 è spiegato tra l'altro quanto segue.

“L'Ente Parco è tenuto a valutare se i fenomeni franosi lamentati compromettano o meno la sicurezza idrogeologica del territorio ed a verificare se approvare un programma d'intervento in relazione ai fenomeni franosi che hanno interessato la proprietà di parte ricorrente.

Gli interventi da programmare attengono al mantenimento ed alla prevenzione della sicurezza idrogeologica del territorio. Spetta alla discrezionalità tecnica dell'Ente Parco valutare quali siano gli interventi di pubblico interesse e quelli invece di rilevanza meramente privata a carico dei singoli proprietari.

L'Ente Parco valuterà a tali fini le risultanze emerse nel c.d. “Tavolo tecnico”, avente ad oggetto riunione tra le parti al fine di concordare gli interventi necessari (documento n° 5 depositato in giudizio dalla regione Veneto in data 5 Luglio 2013).

Tali risultanze riguardano gli interventi ritenuti necessari ai fini della definizione delle indagini geologiche minime per la determinazione dell'estensione del movimento franoso e delle cause che lo hanno provocato:

- esecuzione di due stendimenti sismici a rifrazione disposti longitudinalmente rispetto alla frana, di estensione di circa 200 metri ciascuno. Saranno ubicati uno tra la nicchia di distacco della frana e la parte distale a valle del corpo di accumulo e uno in prosecuzione del verso monte precedente e spinto fino alla viabilità provinciale;
- esecuzione di due stendimenti sismici a rifrazione in direzione trasversale al corpo di frana, di lunghezza di circa 120 -150 metri ciascuno. Uno sarà ubicato lungo la vecchia viabilità di accesso alla casa Bonino e uno subito a monte della nicchia di distacco;
- esecuzione di due sondaggi geognostici a carotaggio continuo spinti fino al raggiungimento del substrato. La profondità sarà determinata in fase esecutiva, ma può essere ipotizzata in circa 10 – 15

metri. I sondaggi sono necessari sia per la taratura delle indagini geofisiche sia per la determinazione più precisa del piano di scivolamento della frana. I fori di sondaggio potranno essere attrezzati con piezometri e/o con inclinometri;

- a completamento potrebbe essere utile la costituzione di una rete di monitoraggio topografico per lo studio dei movimenti in atto e delle relative velocità.

L'Ente Parco potrebbe anche valutare se interessare o meno il dipartimento di geologia dell'Università di Padova.”

Parte ricorrente ha ragione nel volere che l'ente parco adotti i sopra descritti provvedimenti, ma ha azionato un ricorso inammissibile, perché non può avvalersi del rimedio dell'ottemperanza la parte il cui ricorso è stato rigettato.

Infatti per orientamento ripetutamente seguito dal Consiglio di Stato (VI n° 1675 del 2013) e dal quale il Collegio non ha ragione di discostarsi, “il ricorso per l'esecuzione del giudicato – strumento processuale previsto dall'ordinamento per l'esecuzione coattiva delle pronunce passate in giudicato – non è utilizzabile per l'esecuzione delle pronunce di rigetto, anche in mancanza di un'espressa regola che circoscriva l'ottemperanza alle sole decisioni di accoglimento” (in tal senso Cons. Stato, VI, 13 dicembre 2001, n. 6532; cfr., inoltre, Cons. Stato, VI, 1° settembre 2009, n. 5114).

E' stato, infatti, chiarito, a tale riguardo, che, relativamente alle decisioni del giudice amministrativo, sono le statuizioni preordinate ad una pronuncia di accoglimento a far nascere per l'amministrazione destinataria un obbligo di ottemperanza, che può dirsi adempiuto solo se vengono posti in essere atti completamente soddisfattivi rispetto a quelle statuizioni.

Viceversa, la pronunce di rigetto lasciano invariato l'assetto giuridico dei rapporti precedente alla radicazione del giudizio.

Ne consegue che parte ricorrente, se vuole tutelare le proprie ragioni,

- deve inviare all'ente parco nuova istanza a provvedere che non faccia riferimento alla necessaria esecuzione di una sentenza, ma semplicemente alla circostanza che l'amministrazione è obbligata ad adottare i provvedimenti di propria competenza ai sensi dell'art. 2 della legge n° 241 del 1990;

- potrà successivamente agire in giudizio avverso il silenzio dell'amministrazione od impugnare l'eventuale provvedimento di rifiuto di provvedere. Non sarà invece ammessa azione di ottemperanza della presente sentenza, che è una sentenza con cui viene dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

La circostanza che la provincia di Padova si stia attualmente interessando per il ripristino della vicina strada provinciale non può essere motivo di diniego a provvedere da parte dell'ente parco, ma semmai motivo per un'eventuale coordinamento degli interventi.

Le spese possono essere compensate, tenuto conto della peculiarità del caso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Stefano Mielli, Consigliere

Marco Morgantini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)